

Verbale d'accordo

L'anno 2014, il giorno 20 del mese di Febbraio c/o la sede sono presenti:

- ❖ Per la Società CM Service S.r.l. il Sig. Domenico Pinton giusta delega agli atti;
- ❖ Per le OO.SS. Nazionali di categoria i Sigg.:
 - a) Il sig. Gaetano Iacobucci per la Filt - CGIL;
 - b) Il Sig. Michele Castellano per la Fit - CISL;
 - c) Il Sig. Marco Verzari per per la Uiltrasporti;
 - d) Il Sig. Claudio Fiorenza per la Salpas Or.s.a;
 - e) Il Sig. Sandro Vacata per la UGL Trasporti AF;
 - f) Il Sig. Vincenzo Notarnicola per la Fast ferrovie;

Premesso

- ❖ Che la Società CM Service S.r.l. srl ha in essere un Contratto di Solidarietà nei Cantieri siti nelle Regioni Marche, Umbria e Abruzzo e precisamente per il periodo dal 02/03/2013 al 01/03/2014 n° 71 lavoratori utilizzati con una riduzione oraria pari al 35%;
- ❖ Che la Società CM Service S.r.l. presentava regolare domanda di Trattamento di Integrazione Salariale - Contratti di Solidarietà al Ministero del Lavoro - Roma - Divisione V, tale istanza era corredata dagli allegati di rito;
- ❖ Che i fatti che avevano generato gli esuberi sono ancora esistenti poiché nel corso dell'anno di riferimento non sono variate le esigenze del Committente e pertanto i corrispettivi sono rimasti invariati;

Tutto ciò premesso

Le parti così come sopra costituite concordano quanto segue:

di Rinnovare

- ❖ Il Contratto di Solidarietà, con riduzione dell'orario di lavoro per scongiurare il ricorso a riduzione di personale per il periodo dal 02/03/2014 al 01/03/2015 per n° 71 lavoratori;

A tal uopo le parti precisano quanto segue:

- ❖ il C.C.N.L. applicato è quello della Mobilità Attività Ferroviarie del 20/07/2012;
- ❖ l'orario di lavoro contrattuale è di 38 ore settimanali;
- ❖ i motivi che hanno determinato l'esubero sono dovute alle sensibili riduzioni dei corrispettivi, che hanno così creato una eccedenza di manodopera;
- ❖ Resta convenuto che in virtù di tutto quanto procede, persistendo le motivazioni, si farà ricorso alla solidarietà per tutto il periodo consentito dalle leggi in materia;
- ❖ Tale contratto di solidarietà interessa N° 71 dipendenti;



- ❖ La percentuale di riduzione prevista settimanale è di massimo 35% dell'orario di lavoro attualmente espletato per i full-time e per i part-time, e sarà calcolata tenendo presente il calcolo medio di riduzione dei lavoratori coinvolti, così come previsto dall'interpello n° 27/2012 del Ministero del Lavoro e meglio dettagliata nell'allegato elenco SUB/A;
- ❖ La prestazione ridotta in virtù della riduzione concordata (Contratto di Solidarietà) non potrà essere inferiore a 16 ore settimanale;
- ❖ L'indennità di solidarietà sarà anticipata dall'Azienda ai lavoratori aventi titolo onde evitare traumi economici;
- ❖ Le parti convengono ai sensi dell'art. 5, comma 10 legge 236/93 che l'azienda previa, comunicazione alla R.S.A. e all'D.T.L.M.O., entro i limiti del normale orario di lavoro, al verificarsi di incrementi temporanei di lavoro per importanti esigenze aziendali, saranno aumentate le prestazioni dei lavoratori.

Le misure che la società intende intraprendere per agevolare il mantenimento dei livelli occupazionali sono le seguenti:

- a) al miglioramento del piano commerciale e organizzativo, teso all'affermazione della qualità del servizio e delle tecnologie;
- b) ad incrementare la ricerca di nuove commesse di lavoro in settori o zone finora non coperte;
- c) un più razionale impiego della forza lavoro che realizzi un sensibile abbattimento dei costi fissi;
- d) un impegnativo programma formativo e di riqualificazione professionale del personale;
- e) ad iniziative di attività collaterali al fine di valorizzare tutte le risorse aziendali nell'obiettivo di offrire nuove opportunità occupazionali;

La verifica dell'attuazione del contratto di solidarietà e il persistere delle condizioni che lo hanno generato avverrà su semplice richiesta tra le parti.

Del che è verbale, letto confermato in tutte le sue parti e sottoscritto

I R.S.A

La Società QM Service



Le. 00/SS

